

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (79)384**

**Vol. 1979/0137**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(79) 384 def.

Bruxelles, 16 luglio 1979

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO  
SUI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI  
CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(79) 384 def.

## R E L A Z I O N E

### I. INTRODUZIONE

Gli incidenti rilevanti collegati ad attività industriali e comportanti sostanze pericolose, verificatisi negli ultimi anni nei vari Stati membri, hanno a giusto titolo scosso l'opinione pubblica, le parti sociali e le autorità, e indotto gli ambienti interessati della Comunità a studiare più a fondo provvedimenti atti a prevenire tali incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

Gli incidenti di Flixborough, del 1974, Beek del 1975, Seveso e Manfredonia del 1976 sono solo alcuni esempi che hanno dato luogo a conseguenze drammatiche per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e l'ambiente. Tali esempi sottolineano la necessità di rafforzare e rendere più specifici i controlli che gli stessi imprenditori, da un lato, e i pubblici poteri, dall'altro, devono esercitare sulle attività industriali potenzialmente pericolose.

Le discussioni in materia, svoltesi nell'ambito del Parlamento europeo e del Consiglio dopo l'incidente di Seveso, hanno indotto la Commissione ad elaborare la presente proposta di direttiva.

Recentemente, il 27 aprile 1979, a seguito dell'incidente di Velbert, il Parlamento europeo ha rinnovato il suo invito alla Commissione di elaborare rapidamente delle proposte in materia. La presente proposta di direttiva s'inquadra nei programmi di azione in materia ambientale e in materia di sicurezza e di protezione della salute sul posto di lavoro. Essa è il risultato di vari lavori svolti dalla Commissione, mediante studi specifici sull'argomento, discussioni con responsabili dell'industria chimica europea nel quadro del CEFIC, discussioni con esperti nazionali nell'ambito di un gruppo ad hoc, riunitosi sei volte in seduta plenaria.

La Commissione ha ottenuto inoltre il parere favorevole del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul posto di lavoro.

Inoltre tre Stati membri (i Paesi Bassi, il Regno Unito e l'Italia), hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di emanare specifiche regolamentazioni in materia di rischi di incidenti rilevanti. In particolare, una tale legge è stata promulgata nel 1977 nei Paesi Bassi.

La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti rappresenta un importante aspetto dello "sviluppo armonioso delle attività economiche dell'insieme della Comunità", previsto dall'articolo 2 del Trattato.

L'entità delle conseguenze economiche, connesse con questa politica è andata progressivamente aumentando in concomitanza con lo sviluppo industriale. Le disparità molto grandi - sia in termini di contenuto che in sede di applicazione - delle disposizioni che attualmente sono in vigore nella Comunità, per quanto riguarda i rischi d'incidenti rilevanti, comporta inevitabilmente distorsioni nella concorrenza e negative incidenze sul buon funzionamento del Mercato comune, in particolare con ripercussioni sui costi dei prodotti.

Inoltre, il fatto che da una regione all'altra della Comunità sussistano vincoli differenti con riferimento alle forme di attività industriali sottoposte a controllo e agli elementi presi in considerazione ai fini del controllo stesso può dar luogo all'insorgere di condizioni di investimento non equilibrate. Una proposta di direttiva in questo campo è quindi pienamente giustificata a livello comunitario.

II. SITUAZIONE LEGISLATIVA DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ATTIVITA' INDUSTRIALI SUSCETTIBILI DI CAUSARE INCIDENTI RILEVANTI

Nei nove Stati membri della Comunità esiste da molti anni una molteplicità di leggi e di strumenti legislativi e amministrativi miranti a proteggere l'uomo e l'ambiente.

Inizialmente destinate nella maggior parte dei casi a garantire il risarcimento degli eventuali danni, col passare degli anni questi provvedimenti si sono orientati sempre più verso la protezione anzitutto dell'uomo e in seguito dell'ambiente, mediante l'emanazione di nuove norme o mediante la riformulazione o l'estensione degli obiettivi delle norme ivi vigenti.

Si può constatare che i meccanismi tradizionali di controllo e di previsione di alcuni inquinamenti e inconvenienti ambientali causati da attività umane sono troppo spesso settoriali e ripartiti - sotto il profilo della competenza - tra più autorità amministrative. Imperniate soprattutto sulla lotta contro gli inquinamenti o sulla protezione dei lavoratori in normali condizioni di esercizio di un'attività industriale, le legislazioni sono il più delle volte incomplete per quanto riguarda i rischi di incidenti rilevanti.

Elementi legislativi o di regolamentazione riguardanti la lotta contro i rischi di incidenti rilevanti causati da determinate attività industriali esistono nelle normative generali o settoriali a difesa dell'ambiente o per lottare contro l'inquinamento causato da determinati impianti, leggi generali in materia di sanità e sicurezza sul posto di lavoro ed in materia di sanità pubblica, leggi riguardanti l'assetto territoriale.

In diversi Stati membri si è avvertita la necessità di rafforzare tali meccanismi.

## Principali legislazioni vigenti negli Stati membri

### Belgio

La legislazione oggi in vigore, relativa alle fabbriche e agli opifici insalubri, molesti o pericolosi (risultante dal decreto napoleonico del 15.10.1810 e dalla legge del 5.5.1888), è incorporata nel regolamento generale per la protezione del lavoro. Essa prevede l'autorizzazione preliminare per la costruzione e l'esercizio degli stabilimenti così classificati (in base ad una nomenclatura). La domanda d'autorizzazione comprende informazioni obbligatorie (in particolare sui progetti) nonché l'indicazione dei provvedimenti previsti per evitare o ridurre gli inconvenienti per il vicinato.

La domanda e la relativa decisione formano oggetto di affissione e, in alcuni casi, di una notifica scritta ai vicini immediati dello stabilimento.

La sorveglianza permanente e il controllo delle condizioni d'esercizio imposte sono svolti principalmente da funzionari tecnici, che hanno libero accesso agli stabilimenti.

### Danimarca

La legge sulla protezione della natura e dell'ambiente del 13 giugno 1973 ha introdotto un regime di autorizzazione, sin dalla fase d'impianto, per i nuovi stabilimenti inquinanti (stabilimenti inclusi in un elenco) e per taluni cambiamenti negli stabilimenti esistenti. Tuttavia, nel corso dell'esercizio, possono essere sempre imposte nuove misure e gli impianti esistenti possono essere sottoposti a restrizioni o eventualmente a divieti.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dai piani e dalle descrizioni necessarie alla buona comprensione del progetto, da indicazioni circa la natura e l'ampiezza dell'inquinamento attuale o previsto, dai provvedimenti che saranno adottati per porvi rimedio.

Non sono previste la consultazione e l'informazione della popolazione. La legge impone al responsabile dell'attività industriale di vigilare sull'attività stessa e in particolare di avvertire le autorità in caso di irregolarità di funzionamento o dei guasti che possono provocare un elevato inquinamento.

#### Repubblica federale di Germania

La legge federale sulla protezione contro le immissioni del 15 marzo 1974, prevede un regime di autorizzazione per gli impianti che comportano emissioni rilevanti o per le concentrazioni di impianti (in base a criteri determinati dalla legge, un regolamento stabilisce l'elenco delle categorie di impianti per i quali è richiesta un'autorizzazione).

L'autorizzazione è richiesta per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti, nonché per la trasformazione degli impianti esistenti. Sono altresì previste procedure semplificate, meno vincolanti e senza pubblicità.

La domanda di autorizzazione necessita precise informazioni sugli impianti tecnici, sui procedimenti, sulla natura e sulla quantità delle sostanze e delle emissioni, sulle misure di protezione dei lavoratori, della popolazione vicina e dell'ambiente.

Ogni due anni si procede ad un aggiornamento.

La popolazione viene consultata (audizioni pubbliche, ma riservate a coloro che hanno formulato obiezioni); qualora il fascicolo contenga segreti di impresa, alla popolazione se ne comunica solo un riassunto; il pubblico è informato in merito alla decisione presa tramite le Gazzette ufficiali e la stampa locale.



L'ordinanza del 20 marzo 1975 sui posti di lavoro prevede, per quanto riguarda i rischi di incendio e di esplosione, la costituzione di piani d'emergenza all'interno delle imprese e l'organizzazione di esercizi di sicurezza.

### Francia

La legislazione si basa sul decreto del 1810 (cfr. Belgio), già modificato con leggi del 19 dicembre 1917 e del 19 luglio 1976. Gli obiettivi sono: il comfort del vicinato, la salute, la sicurezza; la salubrità pubblica, l'agricoltura, la protezione della natura e dell'ambiente, la conservazione dei siti e dei monumenti. L'elenco degli impianti contemplati dalla legge e la cui apertura è sottoposta ad autorizzazione (accordata previa pubbliche indagini) o a dichiarazione è inserita in una nomenclatura.

Gli impianti esistenti godono dei diritti acquisiti ma sono tuttavia sottoposti alla sorveglianza del servizio di ispezione degli stabilimenti classificati, nonché ad alcune formalità e eventuali misure tecniche.

Il fascicolo dell'inchiesta preliminare all'autorizzazione (a disposizione del pubblico) deve comprendere piani e planimetrie degli impianti e dei dintorni, uno studio sui rischi di incidente e sui mezzi di soccorso, una nota sulla conformità dell'impianto ai regolamenti vigenti in materia di igiene e di sicurezza.

La pubblicità dell'inchiesta, al pari di quella della decisione finale, è garantita mediante affissione e pubblicazione nei giornali locali. Il controllo degli impianti è esercitato da un corpo di ispettori, che hanno il diritto di procedere ad atti ispettivi in qualsiasi momento.

Va inoltre menzionata la legge molto importante del 10 luglio 1976 sulla protezione della natura, che rende obbligatori gli studi in materia d'impatto.

Nel quadro del Codice di Lavoro, esistono disposizioni circa i rischi di incendio e di esplosione sul posto di lavoro che coprono le prescrizioni relative agli impianti, i modi operatori e la condotta da tenere in caso di incidenti (decreto del 15.3.1930 relativo agli stabilimenti dove sono messi in deposito e manipolati certi liquidi particolarmente infiammabili e decreto del 14.11.1962 circa la protezione dei lavoratori che azionano correnti elettriche). Nel quadro dello stesso Codice, il decreto del 20.3.1979 circa la formazione in materia di sicurezza rinforza le disposizioni esistenti relative all'informazione dei lavoratori ed in particolare quelle relative alla condotta da tenere in caso di incidente.

### Irlanda

Non esiste un sistema generale di controllo di determinati stabilimenti, ma soltanto leggi particolari (legge sulla sanità pubblica del 1878, Alkali Act, 1906, leggi sull'amministrazione locale del 1963 e 1976, assetto territoriale). Questi ultimi provvedimenti prevedono permessi per i nuovi stabilimenti pericolosi (così definiti in base alle emissioni) e per cambiare l'attività produttiva.

Essi prevedono inoltre che un organismo di pianificazione possa esigere, oltre ai piani e ai dati generali sull'impianto, una relazione ecologica di impatto.

L'intera procedura di pianificazione è pubblica; tutti i provvedimenti necessari possono essere sempre presi, caso per caso, dalle autorità responsabili dell'assetto generale del territorio, che hanno facoltà di ispezione e di sorveglianza.

### Italia

La legislazione è estremamente disparata. Esiste un corpo legislativo di carattere globale: il testo unico delle leggi sanitarie del 1934 . Esistono inoltre vari provvedimenti di carattere settoriale, tra cui vanno segnalate due leggi importanti: la legge n. 615 del 1966 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico" o legge "antismog" e la legge n. 219 del 1976 "Norme per la protezione delle acque contro l'inquinamento" o "legge Merli" che abroga in materia gli articoli della legge del 1934.

Le leggi sanitarie impongono alle industrie insalubri l'obbligo della dichiarazione preliminare.

La legge "antismog" prevede la stesura di relazioni tecniche. La legge Merli prevede autorizzazioni.

Nessuna disposizione prescrive di rendere pubbliche l'inchiesta e la decisione.

Dinanzi a questa molteplicità di sistemi, le autorità italiane hanno ritenuto opportuno preparare una nuova legislazione, che renda più razionale e coerente il controllo delle attività industriali.

### Lussemburgo

La legge del 16.4.1979 sugli stabilimenti pericolosi, insalubri o molesti, unitamente al regolamento granducale del 16.4.1979, che stabilisce la lista e la classificazione di tali stabilimenti, riformano completamente i decreti del 1872 e del 1913 che sono abrogati.

Sono sottoposti alle disposizioni della legge del 16.4.1979 tutti gli stabilimenti industriali o tutti gli impianti o processi di fabbricazione la cui esistenza, funzionamento, avviamento o immissione in servizio possono essere causa di pericolo o presentare inconvenienti sia per quanto riguarda la sicurezza, la salubrità od il confort nei confronti del pubblico, sia per quanto riguarda l'ambiente.

Per quanto riguarda il tipo di stabilimenti di cui alla presente direttiva, le domande d'autorizzazione sono indirizzate all'"Inspection du Travail et des Mines". Esse debbono comprendere delle indicazioni sulla natura e la localizzazione degli stabilimenti, gli impianti ed i processi, le quantità approssimative dei prodotti di fabbricazione o di immagazzinamento, le misure previste al fine di prevenire o attenuare gli inconvenienti che gli stabilimenti potrebbero produrre, nonché il numero approssimativo del personale.

L'"Inspection du Travail et des Mines" può controllare in qualsiasi momento l'adempimento delle condizioni di esercizio degli stabilimenti sottoposti alla presente legge.

### Paesi Bassi.

Una legge generale del 1952 sulle perturbazioni, completata da un decreto che elenca gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione e da leggi settoriali (atmosfera e acqua), prevede regimi di autorizzazione.

Queste leggi riguardano l'impianto, l'inizio dell'attività o le modifiche dello stabilimento e richiedono una descrizione dell'impianto e del funzionamento, nonché misure antinquinamento.

La popolazione è consultata, ma esistono sempre procedure riservate.

Una legge generale sull'ambiente è stata presentata al Parlamento, allo scopo di unificare le normative sul piano delle procedure.

E' previsto che questa legge prescriva l'elaborazione di una relazione d'impatto ecologico.

Inoltre, la legge sulla sicurezza del 1934, che protegge i lavoratori, è stata modificata nel 1977, introducendovi l'obbligo di una relazione particolareggiata di sicurezza comprendente tra l'altro i prevedibili rischi di incidenti e i provvedimenti in caso di incidenti all'interno dell'impresa.

### Regno Unito

Numerose leggi settoriali mirano a proteggere l'ambiente e a controllare gli stabilimenti inquinanti o pericolosi, e cominciare dall'"Alkali Act" del 1906.

Tuttavia va rammentato in particolare il "Health and Safety at Work Act" (31 luglio 1974). Questa legge protegge i lavoratori ma anche la popolazione in generale.

In applicazione di tale legge si è elaborato un progetto di regolamentazione in materia d'incidenti gravi, che sottopone gli impianti industriali al regime della notifica. Quest'ultima può assumere la forma di una semplice dichiarazione ovvero di un rapporto (hazard survey report) contenente informazioni particolareggiate sulle sostanze, sugli impianti, sui fattori di rischio di incidente, sui provvedimenti di prevenzione e di controllo, sui piani di emergenza.

L'obbligo di notifica è in funzione della natura e della quantità di sostanze trattate negli impianti nuovi o già esistenti e trova applicazione anche nel caso di sostanziali cambiamenti dell'attività produttiva. La notifica va aggiornata ogni due anni.

### III. OSSERVAZIONI SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DIRETTIVA

#### 1. Considerazioni generali

Ogni attività industriale comporta per l'uomo e l'ambiente dei rischi che possono suddividersi in due categorie:

- rischi sistematici in condizioni normali d'esercizio degli impianti (ad esempio una certa concentrazione di una sostanza pericolosa nell'atmosfera di lavoro o un certo livello di emissioni nell'ambiente);
- rischi eccezionali in condizioni anormali d'esercizio, cioè i rischi di incidenti, esplosioni, incendi, eccessive emissioni di sostanze pericolose per effetto di uno sviluppo incontrollato dell'attività industriale.

La presente proposta di direttiva contempla la seconda categoria di rischi e mira a prevenire, nella misura del possibile, gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze qualora si verificano nonostante tutto.

I rischi di incidenti rilevanti dipendono essenzialmente dalla natura delle sostanze presenti, dalla loro quantità, dal tipo di processo tecnologico e dall'ubicazione dell'attività industriale.

Poiché non è realistico parlare di rischio nullo, il primo obiettivo è di ridurre, già nella fase della progettazione dell'impianto, nonché nel corso dell'esercizio, le probabilità d'incidenti, studiandone le possibili cause, controllando i punti critici, prevedendo le successioni di avvenimenti che potrebbero provarli, introducendo misure di sicurezza ancora più rigorose quando sussistano fattori che, in caso d'incidente, potrebbero rendere più gravi gli effetti nocivi sull'uomo e l'ambiente.

L'obiettivo successivo è di impedire che gli incidenti si trasformino in catastrofi e quindi di limitarne al massimo le conseguenze. Si tratta di predisporre dispositivi di sorveglianza e di sicurezza e di prevedere i piani di emergenza.

Ma quali sono le attività industriali che dovrebbero formare oggetto di controlli? Sulla base di quali criteri è possibile stabilirle? Un parametro essenziale è la natura delle sostanze che intervengono o che possono intervenire nell'attività industriale. Inoltre, la Comunità dispone sin dal 1967 di atti normativi e di notevole esperienza nel campo delle sostanze pericolose e dei criteri atti a classificarle in categorie di pericolosità. Va rammentata, tra le altre, la direttiva del 1967 sulle sostanze pericolose. La 6a modifica di quest'ultima, adottata dal Consiglio il 19.6.79, stabilisce che tutte le nuove sostanze vanno notificate preliminarmente alla loro immissione sul mercato.

La presente proposta di direttiva introduce delle disposizioni nell'intento di porre in essere un sistema di norme comunitarie in relazione alla fase precedente l'immissione sul mercato, cioè la fase di produzione. Il relativo campo di applicazione si estende dunque alle attività industriali che impiegano o che possono impiegare le categorie di sostanze pericolose stabilite dalla direttiva del 1967, cioè le sostanze esplosive, comburenti, facilmente infiammabili, infiammabili, tossiche, nocive, corrosive, irritanti e pericolose per l'ambiente.

Poiché si tratta di attività industriali, occorre tenere conto anche delle fasi produttive nelle quali tali sostanze possono essere presenti, come prodotti necessari al processo tecnologico, prodotti di fabbricazione, sottoprodotti o residui.



La quantità di sostanze pericolose presenti in una determinata attività industriale non è evidentemente un elemento trascurabile e si è, quindi, proceduto alla valutazione delle quantità minime che potrebbero provocare un incidente rilevante. Questo parametro consente una certa selezione delle attività industriali da sottoporre a controllo sistematico. E' solo allora che assume rilevanza la tecnologia da scegliere - che deve essere la più sicura possibile - e, insieme, la localizzazione dell'impianto per proteggere l'uomo e l'ambiente.

La proposta di direttiva si applica: a) alle nuove attività industriali; b) a tutte le modifiche che possono avere incidenze sulla sicurezza di un'attività industriale; c) alle attività industriali già esistenti, entro determinati periodi di tempo.

Si può ritenere che la proposta di direttiva si suddivida in due parti, cui corrispondono due diversi campi d'applicazione.

La prima si pone come una direttiva quadro, riguardante tutte le attività industriali, comprese alcune condizioni di stoccaggio, in cui intervengono o potrebbero intervenire sostanze pericolose quali sono definite in maniera generale dalla direttiva del Consiglio 67/548/CEE. In essa si prescrive, in generale, che siano presi i necessari provvedimenti per prevenire incidenti rilevanti o limitarne gli effetti. Sono previsti inoltre un rapporto di sicurezza da tenere a disposizione delle competenti autorità, nonché l'informazione dei lavoratori e della popolazione circostante.

La seconda parte si applica più particolarmente alle attività industriali in cui intervengono o potrebbero intervenire sostanze particolarmente pericolose, definite in base all'elenco e ai criteri previsti dalla direttiva, e presenti o potenzialmente presenti oltre una certa quantità nell'attività industriale.

La procedura scelta per controllare più sistematicamente la sicurezza di tali attività industriali si sostanzia nell'obbligo del fabbricante di notificare alle competenti autorità un più elaborato rapporto di sicurezza riguardante le sostanze, gli impianti e le eventuali situazioni che potrebbero determinare incidenti rilevanti. Il rapporto contiene in particolare un'analisi di affidabilità degli impianti, ponendo in evidenza i rischi che essi comportano per l'uomo e l'ambiente e le relative misure di sicurezza.

Il campo d'applicazione è stato delimitato in modo da non oberare le autorità competenti con un numero eccessivo di notifiche, che renderebbe impossibile qualsiasi controllo, ma è stato comunque studiato in modo da includervi gli incidenti rilevanti verificatisi negli ultimi anni.

La procedura di notifica presenta il vantaggio di consentire un dialogo sistematico tra le varie parti interessate. Il ruolo dei pubblici poteri, ben coordinati, dovrebbe orientarsi verso la verifica degli studi di sicurezza, la valutazione dei risultati e delle misure scelte, nonché il controllo della loro applicazione ed efficacia. I poteri pubblici si riservano tuttavia il diritto di imporre in qualunque momento le misure che reputino necessarie.

E' altresì essenziale informare i lavoratori e la popolazione circostante dei possibili rischi e associarli alle misure di prevenzione e di sicurezza che in questo modo saranno rese più efficaci.

Inoltre, la proposta di direttiva prevede la notifica alle competenti autorità degli incidenti rilevanti, nonché l'istituzione, da parte della Commissione, di una banca di dati sui rischi di incidente e sugli incidenti rilevanti effettivamente verificatisi, allo scopo di migliorare la prevenzione.

In effetti, uno strumento essenziale che consente di migliorare e attualizzare i mezzi di prevenzione degli incidenti è lo strumento statistico, che consente di scambiare e sfruttare le esperienze acquisite e che al tempo stesso è indispensabile all'analisi dei fatti, alla loro interpretazione, alla valutazione dei risultati.

## 2. Osservazioni particolari su alcuni articoli della direttiva

### Articolo 3

Questo articolo enuncia il principio generale secondo cui il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti e per limitarne gli effetti per l'uomo e per l'ambiente.

### Articolo 4

Prevede gli strumenti che permettono di controllare che le misure da prendere a norma dell'articolo 3 siano state effettivamente poste in essere, cioè l'elaborazione di un rapporto di sicurezza da tenere a disposizione delle competenti autorità e, inoltre, l'informazione, la formazione dei lavoratori e l'informazione della popolazione circostante.

### Articolo 5

Questo articolo - il più importante insieme all'allegato II  
p r e c i s a        gli elementi che devono figurare nella notifica:  
informazioni relative alle sostanze, agli impianti, ad eventuali situazioni di incidenti rilevanti.

Questa notifica deve essere aggiornata periodicamente.

### Articolo 7

Questo articolo precisa le competenze delle autorità designate dagli Stati membri: in particolare esaminare le notifiche, stabilire i piani di emergenza, prendere tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti o per limitarne gli effetti, procedere a ispezioni e verifiche.

### Articolo 8

Il paragrafo 2 prevede deroghe per le attività industriali esistenti: termine supplementare di un anno per l'applicazione dell'insieme delle disposizioni, ma termine di tre anni per l'applicazione dell'articolo 5, limitatamente alle sostanze figuranti nell'elenco specifico dell'allegato II, in modo da non richiedere in una sola volta lo sforzo alquanto rilevante di procedere a dei test su tutte le sostanze esistenti.

### Articolo 9

Riguarda le informazioni che il fabbricante deve trasmettere alle competenti autorità per qualunque incidente rilevante.

### Articolo 10

Stabilisce le informazioni che gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione: un estratto delle notifiche riguardanti i rischi collegati al tipo di attività industriale nonché gli incidenti rilevanti.

### Articolo 11

Prevede la creazione, da parte della Commissione, di una banca di dati per raccogliere le informazioni ottenute in applicazione dell'articolo 10 e tenute a disposizione degli Stati membri, nonché l'organizzazione di scambi di informazioni.

### Articolo 13

La procedura del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico si applica agli allegati III, IV e V.

Si applica altresì all'allegato II 1), nella misura in cui le modifiche siano attuate in base all'allegato II 2). In altri termini, l'elenco specifico delle sostanze che rendono obbligatoria la notifica deve potersi adattare e completare a misura che le sostanze siano classificate in una delle categorie DL 50 o CL 50 di cui al paragrafo 2 dell'allegato II. Ciò in pratica non modifica in alcun modo il campo d'applicazione della proposta di direttiva, ma consente di risolvere le incertezze del notificante e quelle dell'autorità competente, incertezze dovute alla mancanza di precisione dei valori DL 50 e CL 50. Ciò consentirà inoltre di esonerare il notificante dalla ricerca dei dati o dall'effettuazione di test per una determinata sostanza non appena questa sarà introdotta nell'elenco specifico.

### Allegato I

Specifica le categorie di sostanze pericolose e i loro limiti quantitativi inferiori che determinano l'inclusione di alcuni impianti di stoccaggio tra le attività industriali contemplate dalla presente proposta di direttiva. Le categorie di sostanze pericolose sono state scelte in funzione dell'effettiva esistenza di rilevanti depositi.

### Allegato II

Strettamente collegato all'articolo 5, stabilisce i criteri per avviare la procedura di notifica. Questi ultimi sono di due tipi: in primo luogo un elenco specifico di sostanze o categorie di sostanze pericolose che comprende:

1. sostanze cancerogene presenti nei processi industriali i cui effetti potrebbero comparire nell'uomo anche a seguito di un contatto molto breve o che sono persistenti nell'ambiente, per le quali la soglia di quantità è stata fissata per analogia a quella delle sostanze più tossiche;
2. gas tossici;
3. gas e liquidi esplosivi o facilmente infiammabili.

A ciascuna sostanza o categoria di sostanze corrisponde un limite quantitativo inferiore, a partire dal quale la notifica è obbligatoria.

In secondo luogo, una tabella che prevede intervalli di tossicità acuta (DL 50 per via orale, DL 50 per via cutanea, CL 50 per via respiratoria) con le corrispondenti soglie di quantità.

#### IV. CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Poiché la presente proposta di direttiva si basa sugli articoli 100 e 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, occorre consultare il Parlamento ed il Comitato economico e sociale.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO SUI RISCHI DI INCIDENTI  
RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando gli obiettivi ed i principi di una politica ecologica nella Comunità, stabiliti nei programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 22 novembre 1973 (1) e del 17 maggio 1977 (2), in particolare il principio secondo il quale la migliore politica ecologica consiste nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni; che è pertanto opportuno studiare ed orientare i progressi tecnici tenendo conto della necessità di proteggere l'ambiente;

---

(1) GU n. C 112 del 20.12.1973, pag. ....

(2) GU n. C 139 del 13.6.1977, pag. ....

considerando gli obiettivi di una politica per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro nella Comunità, stabiliti con la risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978 (relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,<sup>(3)</sup> in particolare il principio secondo cui la migliore politica consiste nell'evitare sin dall'inizio le possibilità di incidenti integrando la sicurezza nei vari stadi della progettazione, della produzione e della gestione e sviluppando il senso morale e civico della sicurezza e della salute tramite l'educazione e la formazione;

considerando che è stato consultato il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, istituito con decisione 74/325/CEE del Consiglio.(4);

considerando che la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, nonché la tutela della popolazione e dell'ambiente, esigono che venga prestata un'attenzione particolare alle attività industriali che possono essere all'origine di incidenti rilevanti; che negli ultimi anni si sono prodotti frequentemente nella Comunità incidenti del genere, con gravi conseguenze per i lavoratori e per la popolazione e l'ambiente in generale;

considerando che una disparità tra le disposizioni vigenti o in corso di elaborazione negli Stati membri per la prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente può rendere ineguali le condizioni di concorrenza e avere pertanto un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni contemplato dall'articolo 100 del Trattato;

---

(3) GU n. C 165 dell'11.7.1978, pag. ....

(4) GU n. L 185 del 9.7.1974, pag. ....



considerando che è necessario che detto ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione comunitaria mirante a realizzare uno degli obiettivi della Comunità nel campo della protezione dell'ambiente, della sicurezza e della salute sul posto di lavoro; che è quindi opportuno prevedere a tale titolo alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal Trattato poteri d'azione all'uopo richiesti, si deve ricorrere all'articolo 235 del Trattato;

considerando che, per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire sostanze pericolose che, in caso di incidente rilevante possono comportare gravi conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, è necessario che il fabbricante prenda le misure atte a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze;

considerando l'opportunità di prevedere che il fabbricante rediga un rapporto di sicurezza, al fine di valutare i rischi di incidenti rilevanti, e ridurne in conseguenza le probabilità;

considerando che la formazione e l'informazione dei lavoratori possono svolgere una funzione particolarmente importante ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti ed el controllo della situazione nell'eventualità di tali incidenti; che inoltre l'organizzazione di esercitazioni di sicurezza all'interno delle imprese può contribuire a limitare in maniera significativa le conseguenze di incidenti rilevanti;

considerando l'opportunità di prevedere, per le persone che potrebbero subire all'esterno degli stabilimenti le conseguenze di un incidente rilevante, un'adeguata informazione sui rischi esistenti e sulle misure di sicurezza;

considerando che, per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire determinati quantitativi di sostanze particolarmente pericolose, si rivela inoltre necessaria la notifica alle competenti autorità di un rapporto di sicurezza più particolareggiato, allo scopo di ridurre i rischi di incidenti rilevanti e di prevedere le misure necessarie per limitarne le conseguenze; che per ciascuna di dette attività industriali è opportuno predisporre piani di emergenza applicabili all'interno ed all'esterno degli stabilimenti in cui possono verificarsi incidenti gravi al fine di affrontare rapidamente ed in maniera coordinata la situazione;

considerando che in caso di incidente rilevante il fabbricante deve informare immediatamente le competenti autorità e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata;

considerando che l'analisi dei rischi di incidenti rilevanti per tipo di attività industriale, nonché l'analisi a livello comunitario di detti incidenti, , possono contribuire notevolmente a ridurre in futuro i rischi di incidenti rilevanti dello stesso tipo e le loro conseguenze,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:**

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venir causati da determinate attività industriali, così come la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e l'ambiente.
2. Agli effetti della presente direttiva si intendono per:

a) Attività industriale

- qualsiasi operazione in impianti industriali, nonché il trasporto ed il deposito connessi a tale operazione all'interno dello stabilimento, che comporti o possa comportare una o più sostanze pericolose in processi fisici o chimici e che, in caso di incidente rilevante, possa dar luogo a conseguenze gravi per l'uomo, in particolare i lavoratori e la popolazione circostante e per l'ambiente;
- qualsiasi altro deposito nelle condizioni specificate nell'Allegato I.

b) Sostanze

Gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali.

c) Sostanze pericolose

Le sostanze suscettibili d'appartenere alle categorie di pericolo definite dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 (1) riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), nella sua versione del 19 giugno 1979 (2).

d) Fabbricante

Chiunque abbia l'onere di un'attività industriale definita al presente articolo.

e) Incidente rilevante

Emissione, incendio o esplosione di rilievo connessi a uno sviluppo incontrollato di un'attività industriale, che danno luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo all'interno o all'esterno dello stabilimento e/o per l'ambiente e che comportano una o più sostanze pericolose.

## Articolo 2

Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva:

- gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi;
- le installazioni militari;
- le fabbricazioni di esplosivi;
- le attività minerarie, nonché
- gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi soggetti a regolamentazioni comunitarie.

-----  
 (1) GU n° 196 del 16.8.1967, pag. 1

(2) GU.....

### Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, per tutte le attività industriali definite all'articolo 1, il fabbricante sia tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

### Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il fabbricante sia tenuto a:

- redigere un rapporto di sicurezza sui rischi di incidenti rilevanti e tenerlo a disposizione delle autorità competenti di cui all'articolo 7;
- informare le persone che lavorano in situ dei rischi di incidenti rilevanti connessi con l'attività industriale;
- adottare opportune disposizioni affinché le persone che lavorano in situ siano addestrate ed attrezzate in modo appropriato per quanto riguarda le misure di sicurezza relative ai rischi di incidenti rilevanti connessi con l'attività industriale;
- organizzare periodicamente delle esercitazioni di sicurezza;
- procedere periodicamente all'aggiornamento delle disposizioni prese in virtù dei precedenti trattini.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone suscettibili di subire gli effetti di un incidente rilevante all'esterno dello stabilimento di un'attività industriale siano informate nella forma appropriata dei rischi in causa e delle misure di sicurezza relative all'esterno riguardanti tale incidente.

Articolo 5

1. Qualora in una delle attività industriali definite all'articolo 1, una o più sostanze pericolose rispondenti ai criteri fissati nell'allegato II intervengano o possano notoriamente intervenire come

- prodotti necessari al processo tecnologico,
- prodotto di fabbricazione,
- sottoprodotti,
- residui,

gli Stati membri, fermo restando il disposto dell'articolo 4 prendendo le misure necessarie affinché il fabbricante sia tenuto a far pervenire alle autorità competenti di cui all'articolo 7 una notifica contenente i seguenti elementi:

a) informazioni relative alle sostanze che rispondono ai criteri fissati nell'allegato II:

- dati e informazioni elencate nell'allegato III;
- fase dell'attività in cui le sostanze intervengono o possono intervenire;
- quantità (ordine di grandezza);
- comportamento chimico e/o fisico nominale durante il processo;
- forma in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;
- altre sostanze pericolose presenti nel processo.

b) informazioni relative agli impianti:

- loro ubicazione e condizioni meteorologiche ivi dominanti;
- numero di persone che lavorano sul sito;
- descrizione generale dei processi tecnologici;
- limiti di sicurezza dell'attrezzatura tecnica e sistemi di controllo dei procedimenti di fabbricazione;
- analisi dell'affidabilità degli impianti, valutazione dei rischi di incidenti rilevanti e descrizione delle misure di prevenzione

d) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente

- piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno e all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
- proposte di piani di emergenza per l'esterno dello stabilimento;
- nome di una persona qualificata e dei suoi sostituti competenti per la sicurezza e abilitati ad attuare, sotto la propria responsabilità, i piani di emergenza e ad avvertire le autorità competenti di cui all'articolo 7.

2. Per i nuovi impianti la notifica di cui al paragrafo 1 deve essere trasmessa alle autorità competenti prima che l'attività industriale sia intrapresa.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve essere aggiornata periodicamente.

#### Articolo 6

Per ogni modifica di un'attività industriale definita all'articolo 1 che potrebbe avere delle implicazioni per la sicurezza, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il fabbricante:

- proceda ad una revisione delle misure e del rapporto di sicurezza di cui agli articoli 3 e 4;
- informi le autorità competenti di cui all'articolo 7 di qualsiasi modifica concernente gli elementi della notifica di cui all'articolo 5 entro un termine ragionevole prima di intraprendere la modifica dell'attività industriale.

Articolo 7

1. Gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti che, ferma restando la responsabilità del fabbricante, sono incaricate di:
  - ricevere la notifica di cui all'articolo 5, nonché la comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 6;
  - esaminarne le informazioni fornite;
  - provvedere all'approntamento di un piano di emergenza e di intervento da applicare all'esterno dell'impianto la cui attività industriale sia stata notificata;  
e, se necessario, di
  - chiedere informazioni complementari;
  - imporre, in qualsiasi momento, previa consultazione del fabbricante, le misure appropriate per quanto riguarda le varie operazioni dell'attività industriale, allo scopo di prevenire gli incidenti rilevanti e di prevedere i mezzi per limitarne le conseguenze.
  
2. Le autorità competenti sono incaricate di procedere a:
  - delle ispezioni periodiche nel luogo in cui si svolge l'attività industriale notificata;
  - delle verifiche per sondaggio dell'applicazione degli articoli 3 e 4.
  
3. A tal fine, lo stabilimento e le sue installazioni debbono essere ad ogni momento accessibili agli agenti delle autorità competenti dello Stato membro interessato.



Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni nuova attività industriale o ogni modifica di un'attività industriale esistente che potrebbe avere delle implicazioni per la sicurezza, possa essere intrapresa solo se è conforme alle disposizioni della presente direttiva.
2. Per le attività industriali esistenti, le disposizioni della presente direttiva sono applicabili nel termine di un anno dalla data fissata nell'articolo 17.  
Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 5 sono applicabili per tali attività industriali solo nel caso di sostanze o categorie di sostanze rispondenti alla lista specifica fissata nell'allegato II nel termine di 3 anni dalla data fissata nell'articolo 17.

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, non appena un incidente rilevante abbia a verificarsi, il fabbricante sia tenuto:
  - a) ad informare immediatamente le autorità competenti di cui all'articolo 7;
  - b) a comunicare loro senza indugio, non appena noti:
    - le circostanze dell'incidente
    - le sostanze pericolose coinvolte
    - i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;
    - i provvedimenti di emergenza adottati.
  - c) ad informarle delle misure previste a medio e a lungo termine.

2. Gli Stati membri incaricano le autorità competenti di:
  - a) prendere i necessari provvedimenti di emergenza ed i provvedimenti a medio e lungo termine ;
  - c) raccogliere eventualmente le informazioni necessarie al completamento dell'analisi di tale incidente.

#### Articolo 10

1. Una volta all'anno, non oltre il 31 dicembre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni elencate nell'allegato IV per quanto riguarda le attività industriali sottoposte nel corso dell'anno alle disposizioni dell'articolo 5. Tali informazioni non permettano di identificare le imprese interessate.
2. Inoltre, gli Stati membri informano non appena possibile la Commissione degli incidenti rilevanti verificatisi nel loro territorio e comunicano, non appena siano disponibili, le informazioni elencate in allegato V.

#### Articolo 11

1. La Commissione costituisce e tiene a disposizione degli Stati membri una banca di dati su:
  - i rischi di incidenti rilevanti per ogni tipo di attività industriale, sui pericoli in caso di incidente rilevante e sulle misure appropriate per ridurre i rischi;
  - gli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri.
2. La Commissione organizza periodicamente uno scambio di informazioni sugli elementi di cui al paragrafo 1 al fine di migliorare la prevenzione.

### Articolo 12

1. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti, in applicazione degli articoli 5, 6 e 7, e dalla Commissione, in applicazione dell'articolo 10, possono essere utilizzate soltanto per gli scopi per cui sono state richieste.
2. Fatta eccezione per l'informazione della popolazione di cui all'articolo 4, nonché per l'informazione delle persone responsabili della sicurezza e della medicina del lavoro all'interno dell'impresa e vincolate al segreto professionale, le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, così come i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 10.1. paragrafo 1.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni statistiche generali o di informazioni concernenti la sicurezza in cui non figurino indicazioni sulle singole imprese o associazioni di imprese.

### Articolo 13

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'allegato II, paragrafo 1, e gli allegati da III a V sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15.

Tuttavia, le modifiche dell'allegato II, paragrafo 1, possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15 solo sulla base dei criteri fissati nell'allegato II, paragrafo 2.

Articolo 14

1. E' istituito un Comitato per l'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico, qui di seguito chiamato "il Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 15

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è adito dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo, oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da prendere. Il Comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il suo presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantun voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2. del trattato CEE. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. a) La Commissione adotta le misure se esse conformi al parere del Comitato.  
b) In caso di non conformità delle dette misure al parere del Comitato ovvero in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.  
c) Se, il Consiglio non ha deliberato nel termine di tre mesi dal momento in cui è stato adito, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 16

1. Ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulla situazione esistente nel loro territorio per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti rilevanti nonché la limitazione delle loro conseguenze circa le attività industriali di cui all'articolo 1.
2. La Commissione riferisce ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 17

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il.....  
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## ALLEGATO I

Categorie di sostanze e quantità per quanto concerne il deposito previsto  
nell'articolo 1, paragrafo 2 a), 2° capoverso

CATEGORIA DI SOSTANZE	QUANTITA'
Esplosivi	≥ 5 tonnellate
Gas e liquidi facilmente infiammabili	≥ 15 tonnellate
Infiammabili	≥ 150 tonnellate
Comburenti	≥ 1000 tonnellate

- le quantità si intendono per stabilimento o per complesso di stabilimenti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra i singoli stabilimenti non supera i 500 m;
- le sostanze comburenti che abbiano anche un potere esplosivo rientrano automaticamente nella categoria "esplosivi".

ALLEGATO II

Criteria per l'applicazione dell'articolo 5

Le quantità si intendono per stabilimento o per complesso di stabilimenti del medesimo fabbricante quando la distanza tra i singoli stabilimenti non supera i 500 m.

- 1) L'elenco specifico qui di seguito indica le sostanze o le categorie di sostanze ed i corrispondenti limiti di quantità che rendono obbligatoria la notifica.

<u>CAS Nr.</u>	<u>NOME</u>	<u>Quantità</u> >
53-96-3	2-Acetilamminofluorene (2-Fluorenilacetamide)	1 kg
92-67-1	4-Aminobifenile	1 kg
92-87-5	Benzidina	1 kg
	Dialchilnitrosammine	1 kg
60-11-7	4-Dimetilamminoazobenzene	1 kg
648-93-5	1-Metil-1-nitrosourea	1 kg
91-59-9	2-Naftilammina	1 kg
92-93-3	4-Nitrobifenile	1 kg
13115-28-1	3-Nitro-2-naftilammina	1 kg
1304-56-9	Ossido di berillio	1 kg
542-88-1	Ossido di bis-(clorometile)	1 kg
1633-83-6	1,3-Propanesultone (1,2-Ossatiolano-2,2-diossido)	1 kg
1746-01-6	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	1 kg
	Arsenico e suoi composti inorganici	
	• liquidi e gassosi	1 kg
	• solidi	500 kg
7782-41-4	Fluoro	20 t
75-44-5	Fosgene	20 t
7782-50-5	Cloro	100 t
7783-06-4	Solfuro d'idrogeno	100 t
107-13-1	Acrilonitrile	200 t
74-90-8	Cianuro d'idrogeno	200 t
7746-09-5	Diossido di zolfo	200 t
75-15-0	Solfuro di carbonio	200 t
7726-95-6	Bromo	400 t
7664-41-7	Ammoniaca	1000 t
74-86-2	Acetilene (Etino)	20 t
1333-74-0	Idrogeno	20 t
75-21-8	Ossido d'etilene	50 t
75-56-9	Ossido di propilene	50 t
	Perossidi organici	50 t
	Composti di nitrocellulosa	500 t
7775-09-9	Clorato di sodio	5000 t
6484-52-2	Nitrato d'ammonio	5000 t
7782-44-7	Ossigeno liquido	10000 t

Gas facilmente infiammabili..... 150 t  
 Liquidi facilmente infiammabili a temperature superiori  
 al loro punto di ebollizione (alla pressione di 1 bar)  
 e sotto pressioni superiori al 1,34 bar, ivi compresi i  
 gas facilmente infiammabili disciolti..... 200 t  
 GPL (come propano e butano commerciali ed altre miscele) 300 t  
 Gas facilmente infiammabili liquefatti sotto raffredda-  
 mente ed aventi un punto di ebollizione inferiore a  
 0°C alla pressione di 1 bar..... 500 t  
 Liquidi facilmente infiammabili.....100.000 t

2) La tabella qui di seguito indica, per qualsiasi altra sostanza pericolosa, i limiti di DL 50 o CL 50 di una sostanza e i corrispondenti limiti di quantità che rendono obbligatoria la notifica.

DL 50 (or .) (1) mg/kg peso corp.	DL 50 (cut.) (2) mg/kg peso corp.	CL 50 (3) mg/l (aria)	Quantità (kg)
$\leq 1$	$\leq 2$	$\leq 0,02$	$\geq 1$
$1 < DL 50 \leq 5$	$2 < DL 50 \leq 10$	$0,02 < CL 50 \leq 0,1$	$\geq 500$
$5 < DL 50 \leq 25$	$10 < DL 50 \leq 50$	$0,1 < CL 50 \leq 0,5$	$\geq 2000$

(1) DL 50 per via orale nel ratto

(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio

(3) CL 50 per via respiratoria (4h) nel ratto



### ALLEGATO III

#### Dati e informazioni da fornire nel quadro della notifica di cui all'articolo 5

Se non è possibile fornire una risposta alle informazioni richieste qui di seguito, le ragioni ne dovranno essere indicate.

#### 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

Nome chimico

Nome secondo la nomenclatura dell'IUPAC

Altri nomi

Numero CAS

Formula empirica

Composizione del prodotto tecnico

Purezza in percentuale

Natura delle impurità, ivi compresi gli isomeri e i prodotti secondari

Percentuale delle principali impurità

Metodi di individuazione e di determinazione disponibili per l'impianto

Descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti bibliografici

Metodi e precauzioni per la manipolazione, il deposito e l'incendio  
previsti dal fabbricante

Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale previste dal  
fabbricante

Mezzi disponibili per rendere inoffensiva la sostanza

Classificazione della sostanza secondo i principi della direttiva 67/548/CEE:

- Categorie di pericolo
- Natura dei rischi particolari: frasi R.
- Consigli di prudenza: frasi S.

2) MOTIVI DELLA NOTIFICA

La sostanza ha determinato la notifica per i seguenti motivi:

- essa figura nell'elenco specifico
- la DL 50 (per via orale nel ratto) si situa nell'intervallo da.....
- la DL 50 (per via cutanea nel ratto o nel coniglio) si situa nell'intervallo da.....
- la CL 50 (per via respiratoria, 4h, nel ratto) si situa nell'intervallo da.....
- la quantità che interviene o può intervenire è superiore o pari a.....  
ordine di grandezza delle quantità.....

3) INDICAZIONI SUI RISCHI

- per l'uomo:            immediati.....  
                         differiti.....
- per l'ambiente:        immediati.....  
                         differiti.....

ALLEGATO IV

Informazioni che gli Stati membri devono fornire alla  
Commissione in applicazione dell'articolo 10 paragrafo 1

- Tipo di attività
- Sostanze rispondenti ai criteri fissati nell'allegato II e loro quantità (ordine di grandezza)
- Rischi potenziali per l'uomo e per l'ambiente specifici per il tipo di attività e per i processi (descrizione sommaria)
- Piani di emergenza previsti all'interno e all'esterno dello stabilimento (ivi comprese le misure preventive) (descrizione schematica)

Allegato V

Informazioni che gli Stati membri dovranno  
fornire alla Commissione in applicazione  
dell'articolo 10 paragrafo 2

---

Rapporto d'incidente rilevante

Stato Membro:

Autorità incaricata del rapporto:

Indirizzo:

1. Dati generali

Data e ora dell'incidente rilevante:

Paese, regione, ecc:

Indirizzo:

Tipo di attività industriale:

2. Tipo di incidente rilevante

Esplosione

Incendio

Emissione di sostanze pericolose

Sostanze fuoriuscite

3. Descrizione delle circostanze dell'incidente rilevante

4. Misure d'emergenza intraprese

5. Causa dell'incidente rilevante

definita

non definita

Nel caso essa sia definita:

Errori umani

Difetto del materiale

Difetto di progettazione

Errori nell'organizzazione del lavoro

Altre cause (precisare)

6. Tipo ed entità dei danni

a) All'interno dello stabilimento

- danni alle persone

..... morti  
..... feriti  
..... intossicati  
..... esposti

- danni materiali

- Il pericolo persiste

- Il pericolo è cessato

b) All'esterno dello stabilimento

- danni alle persone

..... morti  
..... feriti  
..... intossicati  
..... esposti

- danni materiali

- il pericolo persiste

- il pericolo è cessato

7. Misure a medio e lungo termine e in particolare misure volte ad evitare che si riproducano incidenti rilevanti analoghi (da comunicare man mano che divengono disponibili).